



Progetto preliminare

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 1 e 2

¹ I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Devono disporre di un'abitazione conforme ai loro bisogni. Sono considerati familiari:

- a. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;
- b. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

² *Abrogato*

Art. 47 cpv. 2 e 3

² Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42.

1 FF 20XX ...

2 FF 20XX ...

3 RS 142.20

³ Il termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare.

Art 49

L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 43 e 44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.